



Comune di
Porza

RISCOSSIONE IMPOSTA COMUNALE 2026

Il Municipio di Porza avvisa che conformemente agli articoli dal 296 al 299 della vigente Legge Tributaria, la riscossione dell'imposta comunale viene effettuata a cura dell'Ufficio comunale delle contribuzioni. La riscossione dell'imposta comunale ha luogo in quattro rate di cui tre prelevate a titolo di acconto provvisorio, nella misura del 90% circa dell'ultima tassazione comunale definitiva emessa. In mancanza della notifica comunale viene richiesto un importo provvisorio. Le rate di acconto devono essere pagate nel seguente modo:

I. rata esigibile al 01.04.2026

termine di pagamento il 30.04.2026

II. rata esigibile al 01.06.2026

termine di pagamento il 30.06.2026

III. rata esigibile al 01.08.2026

termine di pagamento il 31.08.2026

La IV. rata a saldo (conguaglio) a partire dal 2027, alla data d'intimazione del conteggio.

Sono riservate le scadenze speciali dell'art. 240 cpv. 5 LT.

Sui pagamenti eseguiti dal contribuente prima della scadenza come pure sulla restituzione di un'imposta non dovuta o dovuta solo in parte, pagata per errore dal contribuente, è concesso un **interesse remunerativo del 0.10 %** dal giorno in cui il pagamento è pervenuto fino al giorno della scadenza o della restituzione. Gli importi non richiesti non sono remunerati se la restituzione avviene entro 30 giorni dal momento in cui è pervenuto il pagamento.

Sul rimborso delle somme rimosse in eccedenza, risultanti da un conteggio allestito dall'autorità fiscale, è corrisposto un **interesse remunerativo annuo del 0.25%** dal giorno in cui è pervenuto il pagamento fino al giorno della restituzione. Le spese per i versamenti e le restituzioni d'imposta al contribuente possono essere poste a carico del contribuente; tali spese vanno in diminuzione dell'importo versato o restituito. Sulle somme di deposito rimosse in eccedenza è corrisposto un **interesse remunerativo annuo del 0.25%** dal giorno in cui è pervenuto il pagamento fino al giorno della restituzione.

Se l'ammontare delle imposte, delle multe e delle spese non è pagato nei 30 giorni successivi alla loro scadenza, dalla fine di questo termine decorre un **interesse di ritardo annuo del 3.50%**, anche in caso di reclamo o ricorso. **Gli interessi remunerativi e di ritardo fino ad un importo di Fr. 20.00 non sono conteggiati.**

Contro la decisione di assoggettamento e il calcolo dell'imposta comunale è dato reclamo al Municipio entro trenta giorni dalla notifica. Contro la decisione su reclamo il contribuente può ricorrere alla Camera di diritto tributario, entro trenta giorni dalla notifica. Gli errori di calcolo o di scrittura sono rettificati d'ufficio o a richiesta, dall'Ufficio comunale delle contribuzioni. Tutte le bollette definitive costituiscono titolo esecutivo alla loro scadenza. Le spese causate dall'incasso forzoso sono poste a carico del contribuente in mora, con l'aggiunta dei relativi interessi.

Entrata in vigore: 1. gennaio 2026.

Per quanto non precisato si fa riferimento alla Legge Tributaria del 21.06.1994.



PER IL MUNICIPIO:

Il Sindaco:

Nicola Rezzonico

Il Segretario:

Massimiliano Canonica